

[Handwritten initials]

di Giacomo 5-7

Comune di Melito di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale alla via Salvatore

E

Ricorrente
calce all'atto introduttivo
presso l'avv. Roberta Aria, che la rappresenta e difende in virtù di procura in
elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via G. Palermo, 45
Veteri il ~~_____~~, residente a Melito di Napoli, alla ~~_____~~
CF ~~_____~~ nata a Santa Maria Capua

TRA

verente
in decisione all'udienza del 5.3.15, avente ad oggetto: diritto di cittadinanza, e
nella causa civile iscritta al n. ~~_____~~ del del Ruolo Generale dell'anno 2014, passata

SENTENZA

ha pronunciato la seguente
Dott. Fulvio Mastro
Dott.ssa Francesca Sequino
Dott.ssa Viviana Criscuolo
Giudice
Giudice rel.
Presidente
consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Il Tribunale di Napoli Nord – Sezione Civile Prima, riunito in camera di

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**



[Handwritten signature]

[Handwritten date: 24/2/15]

comma 2 Legge 91\1992 (cfr. all. 2 in fasc. parte ricorrente) e che il Comune di dei diciotto anni, dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana ex art. 4 Esponeva di aver presentato (prot. 0025882) in data 17.12.2013, al compimento ricorrente).

Napoli, dove ha sempre vissuto e tuttora vive (cfr. all. 4 in fasc. parte di essersi successivamente trasferita in via definitiva nel Comune di Melito di ~~_____~~ (cfr. all. 3 in fasc. parte ricorrente), dove aveva vissuto fino al 1998; Deduceva di essere nata in Italia, precisamente a Santa Maria Capua Vetere il del presente giudizio.

trascrizione dell'accertamento nei registri dello stato civile, con vittoria di spese che venisse ordinato all'Ufficiale di stato civile di Melito di Napoli la l'acquisto della cittadinanza ex art. 4 comma 2 della legge 5.2.1992 n. 91; altresì rappresentante *pro tempore*, chiedendo che venisse accertato e dichiarato giudizio il Comune di Melito di Napoli, in persona del Sindaco quale legale Con ricorso depositato in data 19.11.2014, ~~_____~~ conveniva in

MOTIVI DELLA DECISIONE

Interventore ex lege

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord

NONCHE'

Resistente contumace

presso l'Avvocatura Generale dello Stato, via Diaz, 11, Napoli

Ministero dell'Interno in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege*

NONCHE'

Resistente contumace



[Handwritten signature]


La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
In punto di diritto il Collegio osserva che l'art. 4, comma 2, della legge 5.2.1992 n. 91 prevede che "Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data".

raggiungimento della maggiore età.
provalo che la ricorrente abbia risieduto legalmente in Italia fino al
In data 20.4.2015 il PM ha concluso per il rigetto della domanda, non essendo

si sono costituiti.
rispettivi atti difensivi; i convenuti, benché ritualmente evocati in giudizio, non
All'udienza collegiale del 5.3.2015 la ricorrente ha concluso riportandosi ai
tempo criticata dalla dottrina e disapplicata da numerose autorità giudiziarie.

minori nati in Italia al compimento del diciottesimo anno di età, era stata da
anagrafica quale requisito essenziale per il riconoscimento della cittadinanza ai
l'interpretazione della norma, a tenore della quale era richiesta la residenza
che sollevava che era assolutamente restrittiva; rilevava che
Deduceva, infine, che l'interpretazione dell'art. 4 comma 2 citato, da parte
necessaria per l'iscrizione anagrafica (cfr. all. 1 in fasc. parte ricorrente).

Melito di Napoli le aveva comunicato formalmente il mancato accoglimento
dell'istanza di elezione della cittadinanza italiana ex art. 4 comma 2 Legge
91/1992, in quanto non risultava in possesso del permesso di soggiorno ed era
di documentazione idonea a dimostrare l'effettiva permanenza dalla
nascita sul territorio italiano nonché del requisito dell'interotta residenza legale
necessaria per l'iscrizione anagrafica (cfr. all. 1 in fasc. parte ricorrente).



I figli di stranieri nati in Italia, dunque, in virtù di tale disposizione, acquistano automaticamente la cittadinanza italiana qualora rendano manifesta tale volontà all'Ufficiale di Stato Civile competente e ricorrano gli ulteriori presupposti stabiliti dalla legge (nascita in Italia e residenza ininterrotta), alla presenza dei quali il Sindaco del comune di residenza dell'interessato rilascerà la certificazione di cittadinanza (cfr. l'art. 16 del dpr 12.10.1993 n. 572).

Più volte la giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare che nell'ipotesi in questione l'interessato è titolare di un vero e proprio diritto soggettivo a che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana, con l'ulteriore conseguenza che gli organi competenti (nella specie il Sindaco del Comune) pongono in essere solo atti dichiarativi e la relativa controversia è attribuita alla cognizione del giudice ordinario (cfr. *ex multis* Tar Lazio Roma 5.12.12 n. 10176; Cass. S.U. 7.7.1993 n. 7441).

Ciò premesso, deve osservarsi che il regolamento attuativo della legge (art. 1 del D.P.R. 572/93) definisce "legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica".

Il confronto tra la disposizione prevista dalla legge 91/92 e la norma regolamentare rende immediatamente evidente come la seconda, di rango certamente inferiore alla prima e quindi ad essa subordinata, compia una restrizione piuttosto significativa quanto al requisito della residenza legale, dandone una definizione ancorata al contemporaneo soddisfacimento di due requisiti quali la titolarità di un permesso di soggiorno ed il perfezionamento

dell'iscrizione anagrafica.

NAPOLI


UFFICIO DI STATO CIVILE
CANTIERE DI N. 107

Ne deriva che, con il regolamento attuativo, l'art. 4 della legge 91/92 è stato per
così dire "sviato" nel suo scopo per essere piegato di fatto ad un diverso
obiettivo: non quello di riconoscere la cittadinanza italiana a chi sia nato e
cresciuto in Italia e possa ovviamente dimostrarlo, ma quello invece di mettere a
verifica la sua improbabile continuità nella titolarità di un permesso di soggiorno
e nell'iscrizione anagrafica che poco hanno a che vedere con la volontà del
legislatore di rendere cittadino, pur solo al diciottesimo anno di età, chi sul
territorio italiano affonda le sue radici.

Nonostante alcune circolari ministeriali avessero cercato di "ammorbidire" in
qualche modo l'operato degli uffici, la poca chiarezza delle indicazioni impartite
ed una certa rigidità nella loro interpretazione, avevano dato seguito ad una
miriade di rigetti.

Nel corso degli ultimi anni, la giurisprudenza di merito ha avuto l'occasione di
pronunciarsi diverse volte sulla questione: su tutte appare di fondamentale
importanza la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1486 del 26 aprile
2012 che ha restituito per la prima volta un'interpretazione della norma e delle
circolari stesse conformi alla ratio della legge ed agli stessi obiettivi enunciat
nella circolare del 2007, rifiutando le restrizioni con cui il decreto attuativo e la
sua applicazione, avevano deformato il contenuto della disposizione normativa.

In particolare, i Giudici della Corte d'Appello di Napoli, con la pronuncia
predetta, hanno affermato che "l'unico concetto di residenza legale richiamato
dalla legge 91/92 non può essere che quello di cui all'art. 43 c.c." che non
prevede, ai fini del suo riconoscimento, l'adempimento dell'iscrizione
anagrafica.



PO

La residenza - recita l'art 43 del c.c. - è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale, senza alcun riferimento alla necessità di compiere l'ulteriore adempimento dell'iscrizione nei registri dell'anagrafe.

Altrei successivamente è stato affermato che "non possono imputarsi al minore nato in Italia e figlio di genitori stranieri, gli inadempimenti di quest'ultimi cittadini permessi di soggiorno e/o le formalità anagrafiche, sicché deve venire in rilievo la situazione di effettiva (e quindi legale) residenza del minore ..."

Pertanto grazie al contributo della giurisprudenza si era aperto uno spazio interpretativo ben oltre le fattispecie prese in considerazione dalla circolare del Ministero dell'Interno del novembre 2007 ritenendo che, non solo nei casi di tardiva iscrizione anagrafica o di temporanea interruzione nella titolarità del permesso di soggiorno del minore, ma anche in tutti gli altri casi riguardanti la mancata iscrizione anagrafica o la titolarità di un permesso di soggiorno, eventuali inadempienze dei genitori non possano ricadere sulla possibilità del minore di esercitare il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana del minore nato in Italia che abbia compiuto il diciottesimo anno di età, quando questi possa dimostrare in altro modo la sua presenza continuativa in Italia.

Gli inadempimenti dei genitori del minore straniero, infatti, sono stati considerati non pregiudizievoli ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana laddove l'interessato possa dimostrare con documentazione l'effettiva presenza dello stesso nel territorio italiano nel periodo anteriore la regolarizzazione anagrafica ovvero nelle brevi interruzioni nella titolarità del permesso di soggiorno (cfr. la circolare K64.2\13 del 7.11.07 e quella K 60.1 del 5.1.07), al fine di evitare che le omissioni o i ritardi relativi agli adempimenti spettanti ai

TRIBUNALE
 CIRCOLAZIONE PERMESSI DI SOGGIORNO


74

formazione linguistica e culturale, i quali, pur avendo manifestato la volontà di espressione i figli di stranieri nati e vissuti in Italia nell'intero periodo della loro cittadinanza italiana per le c.d. "secondo generazioni", intendendosi con questa La normativa in questione ha indubbiamente facilitato l'acquisto della scadere del termine predetto.

manca di tale comunicazione, il diritto poteva essere esercitato anche dopo lo anno poteva presentare la dichiarazione di volere acquisire la cittadinanza e, in compimento dei diciotto anni, devono comunicare all'interessato che entro un altresì, è stato stabilito che gli Uffici di Stato Civile, nei sei mesi precedenti al e l'inserimento dello stesso nel tessuto socio-culturale); nel secondo comma, scolastiche o mediche, attestati di presenza del soggetto in Italia sin dalla nascita il possesso dei requisiti con ogni altra documentazione idonea (attestazioni riconducibili ai genitori o agli uffici della P.A., potendo l'interessato dimostrare cittadinanza italiana, non sono imputabili le eventuali inadempienze nell'art. 33 che allo straniero o apolide nato in Italia, che volesse acquistare la n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", ha previsto L'entrata in vigore della legge n. 98\13, di conversione in legge del DL 21.6.13 regolarizzazione anagrafica.

presenza dello stesso nel nostro Paese nel periodo antecedente la requisiti laddove vi sia una documentazione atta a dimostrare l'effettiva in Italia, dando all'interessato la possibilità di dimostrare il possesso dei intervenuto al fine di semplificare l'acquisto della cittadinanza per gli stranieri. Premesso, il Collegio osserva che in tempi più recenti il legislatore è

arreargli danno. soggetti esercenti la responsabilità e non imputabili al minore, possano



12.11.2014

diventare cittadini italiani in quanto nati e cresciuti qui, ben integrati nel relativo contesto, non erano stati tuttavia dichiarati all'anagrafe al momento della nascita dei propri genitori, sicché mancando il presupposto della residenza legale, intesa quale residenza anagrafica, le loro istanze non venivano accolte. Orbene, così ricostruito in sintesi il quadro normativo interpretato alla luce del diritto vivente, certamente le istanze presentate successivamente alla legge n. 98\13 beneficiano della procedura semplificata di recente introdotta e, pertanto, qualora l'interessato riesca a provare di essere stato effettivamente residente in Italia dalla nascita sino al raggiungimento della maggiore età, ben può acquisire la cittadinanza italiana, non potendo lo stesso subire un pregiudizio a causa di inadempimenti da parte dei genitori non imputabili al medesimo (cfr. in tal senso T. Reggio Emilia 31.1.13; nonché la richiamata sentenza della Corte di Appello di Napoli 13\26.4.12).

Del resto, tale interpretazione trova conferma nelle stesse circolari diramate dal Ministero dell'Interno e da ultimo nella legge 98\13, a tenore delle quali l'intento è proprio quello di rendere agevole l'inserimento dei minori stranieri nati e cresciuti in Italia, dove hanno frequentato le scuole, intrapreso relazioni sociali, appreso e molte volte fatto propria la cultura del paese che li ha accolti, instaurando solidi legami con detto territorio tanto da richiedere di diventare cittadini italiani.

La domanda proposta, quindi, deve essere esaminata alla luce delle considerazioni su esposte.

La ricorrente, nata a Santa Maria Capua Vetere ~~di~~ è sempre vissuta in Italia, dapprima a Santa Maria Capua Vetere fino al 1998 e successivamente a Melito di Napoli; la sua costante e ininterrotta permanenza sul territorio è

provata da molteplici documenti: dal certificato della Chiesa Santa Maria delle

Grazie di Melito di Napoli da cui risulta battezzata il 24.11.2001; dalla tessera

personale sanitaria che riporta le vaccinazioni previste, avvenute il 2.1.1998; il

23.1.1998; il 1.3.1999; il 17.5.1999; il 6.9.1999; dal certificato della Prima S.S.

comunione avvenuta nella Chiesa Santa Maria delle Grazie di Melito di Napoli

il 23.5.2004 (cfr. all. 5,9 e 10 in fasc. parte ricorrente).

Dalla documentazione prodotta, inoltre, si evince che la ricorrente ha seguito

con ottimo profitto tutto il percorso scolastico, frequentando la scuola

elementare presso il secondo circolo "G. Falcone" sito in Melito di Napoli; le

scuole medie superiori presso l'istituto secondario "Marino Guarano" in Melito

di Napoli nonché il liceo socio pedagogico "Elsa Morante" sito in Napoli, via

Monte Rosa, 31/b, diplomandosi nell'anno 2012/2013 con il massimo dei voti

(cfr. all. 6,7 e 8 in fasc. parte ricorrente).

In definitiva, considerato che la fonte primaria (art.4, comma 2, L.n.91/92)

richiede la residenza legale che non coincide con la residenza anagrafica né con

la regolare residenza in Italia dei genitori; che le fonti secondarie, ossia il D.P.R.

n.572/93 e le circolari ministeriali che richiedono requisiti ulteriori quali la

residenza anagrafica e permesso di soggiorno dei genitori in contrasto con i

principi di normazione primaria e sovranazionale ed, in applicazione dell'art.4

delle Disposizioni preliminari al codice civile, ben possono essere disapplicate

dal giudice; rilevato, altresì, che l'interessato, in conformità alla recente legge

98/2013, ha allegato idonea documentazione che dimostra la propria residenza

effettiva in Italia, la domanda va accolta.

La questione affrontata giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale così provvede:

- accoglie la domanda e dichiara che ~~CF~~

~~ha~~ nata a Santa Maria Capua Vetere il ~~CF~~

acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4 comma 2 della legge

5.2.1992 n. 91;

- ordina ai sensi dell'art 24 D.P.R. n. 396/2000 all'Ufficiale di stato civile

di Melito di Napoli la trascrizione di tale accertamento nei Registri dello

stato civile del Comune di Melito di Napoli;

- dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.

Aversa, così deciso nella camera di consiglio del 4 maggio 2015

Il giudice est.

Dott. ssa Francesca Seguino

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Deposito in Cancelleria
Aversa, 11 - 5 MAG 2015
Il funzionario giudiziario

Il Presidente

Dott. ssa Viviana Criscuolo

IL PROCURATORE
DELLA REPUBBLICA
DI FRANCESCO GRECO
14 MAG. 2015

